

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 24

Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.

(BURC n. 101 del 16 maggio 2024)

Capo I
Sistema integrato di educazione e di istruzione

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria, in armonia con gli articoli 3, 30 e 34 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e le Raccomandazioni europee, con la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo e nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) sostiene i diritti dell'infanzia, favorisce lo sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, quali soggetti titolari di diritti, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.
2. La Regione, nell'attuazione delle politiche di intervento di propria competenza, persegue la finalità di colmare i fabbisogni di servizi educativi nelle aree interne, in particolare ultraperiferiche, e nelle zone montane.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali e dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.

Art. 3
(Nido e micronido)

1. Il nido è un servizio che accoglie bambine e bambini per un numero di posti minimo di ventisei e massimo di sessanta. Il numero autorizzato dei bambini può essere incrementato del dieci per cento, con conseguente adeguamento della dotazione del personale.
2. Il micronido è un servizio che accoglie bambine e bambini per un numero di posti da sei a venticinque.
3. I nidi e i micronidi:
 - a) accolgono bambini da tre a trentasei mesi;
 - b) sono organizzati secondo quanto definito dal progetto pedagogico adottato da ogni gestore e dal progetto educativo elaborato, annualmente, dal gruppo educativo e consegnato alle famiglie, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza;

- c) possono articolarsi in più unità funzionali, secondo moduli organizzativi e strutturali differenziati, in relazione ai tempi, alle modalità di apertura dei servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici specifici per i diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini.
- 4. Il nido e il micronido, in relazione all'articolazione oraria, possono essere attivati con frequenza a tempo pieno o a tempo parziale, garantendo il servizio di mensa e di riposo dei bambini.

Art. 4

(Nido e micronido nei luoghi di lavoro)

- 1. Il nido e il micronido possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, o nelle immediate vicinanze degli stessi, per accogliere figli di lavoratori e lavoratrici, al fine di facilitare la conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di cura delle bambine e dei bambini.
- 2. L'eventuale disponibilità di posti autorizzati rispetto al numero dei bambini e delle bambine di cui al comma 1 può essere destinata prioritariamente ai bambini e alle bambine residenti o domiciliati nel comune nel quale è ubicato il nido o il micronido.

Art. 5

(Sezione primavera)

- 1. Al fine di sostenere l'ampliamento del sistema integrato di educazione e di istruzione nonché per ridurre l'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia, la Regione, nei limiti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, promuove l'istituzione delle sezioni primavera nelle scuole dell'infanzia e nei poli per l'infanzia.

Art. 6

(Servizi integrativi)

- 1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:
 - a) spazio gioco;
 - b) centro per bambini e famiglie;
 - c) servizi educativi in contesti domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, che accolgono fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi.

Art. 7

(Servizi educativi sperimentali)

- 1. In considerazione di particolari situazioni sociali e territoriali e per fare fronte a bisogni peculiari delle famiglie possono essere realizzati servizi educativi sperimentali da parte dei soggetti gestori.

Art. 8
(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia statale e paritaria assume una funzione strategica nel sistema integrato ai sensi dall'articolo 2, comma 5, del [d.lgs. 65/2017](#), può fare parte dei poli per l'infanzia e partecipa, con propri rappresentanti, ai coordinamenti pedagogici territoriali.

Art. 9
(Poli per l'infanzia)

1. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del [d.lgs. 65/2017](#), la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sulla base delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione di poli per l'infanzia e ne definisce le modalità di gestione.

Art. 10
(Coordinamento pedagogico territoriale)

1. Al fine di assicurare la realizzazione del coordinamento pedagogico territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del [d.lgs. 65/2017](#), entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per la costituzione presso i Comuni, singoli o associati, dei coordinamenti pedagogici territoriali (CPT) quali organismi composti dai coordinatori dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia esistenti su un territorio.
2. Nell'ambito di ciascun coordinamento pedagogico territoriale può essere designato un coordinatore pedagogico quale componente della Commissione tecnicomultiprofessionale di cui all'articolo 20, comma 2, della presente legge.

Art. 11
(Gruppo educativo)

1. Il gruppo educativo promuove e garantisce la gestione collegiale del servizio educativo, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori, la messa in atto e l'efficacia delle azioni finalizzate a prevenire, valutare e gestire eventuali fattori di rischio connessi all'attività lavorativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito, presso ogni nido, da una équipe di cui fanno parte professionalità diverse: educatori, collaboratori, coordinatore pedagogico.
3. Il gruppo elabora, adotta e attua il progetto educativo, in applicazione del più generale progetto pedagogico adottato dal gestore.
4. Le modalità di collaborazione e integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori al fine di assicurare un clima familiare e collaborativo fra tutte le figure professionali coinvolte.

Capo II

Organizzazione e gestione dei servizi educativi

Art. 12

(Titolarità e gestione dei servizi)

1. Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata dei servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:
 - a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei Comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
 - b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
 - c) titolarità e gestione privata convenzionata;
 - d) titolarità e gestione privata non convenzionata.

Art. 13

(Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)

1. La gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie per la definizione dei contenuti della progettazione educativa, organizzativa e gestionale dei servizi educativi.

Art. 14

(Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)

1. I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati, sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti o domiciliati nel comune in cui sono ubicati i relativi servizi o nei comuni limitrofi, o che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel comune stesso. In caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i Comuni interessati possono essere accolti le bambine e i bambini non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica.

Art. 15

(Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)

1. I criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica sono definiti dal Comune.
2. L'accesso al servizio prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
3. Il Comune stabilisce le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di gestione derivanti dalla fruizione dei servizi educativi e di istruzione a offerta pubblica sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo anche i casi di esenzione dalla compartecipazione.

Art. 16

(Requisiti dei servizi educativi)

1. I requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali, gestionali e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia contemplati nella presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 21 e per l'accreditamento di cui all'articolo 22 sono definiti dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Carta dei servizi)

1. Al fine di garantire l'informazione e la trasparenza nella gestione dei servizi educativi, i soggetti gestori adottano la Carta dei Servizi, quale strumento di relazione e di dialogo tra il servizio educativo e la famiglia attraverso un patto di corresponsabilità educativa.
2. La Carta dei Servizi, da redigere conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 16, contiene i principi fondamentali che presiedono all'erogazione del servizio educativo, le modalità di accesso, i punti di informazione, le caratteristiche organizzative e le modalità generali di funzionamento dello stesso, nonché gli standard di qualità e le forme di partecipazione da parte delle famiglie.

Art. 18

(Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)

1. Al fine di garantire la tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, i soggetti gestori dei servizi educativi adottano un Codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini e ne assicurano la diffusione tra tutto il personale coinvolto nella gestione del servizio nonché presso le famiglie utenti.

Capo III

Funzioni della Regione e dei Comuni

Art. 19

(Funzioni della Regione)

1. La Regione favorisce e sostiene la realizzazione del sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica alla stessa attribuite dall'articolo 6 del [d.lgs. 65/2017](#).
2. La Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di istruzione, provvede a:
 - a) programmare gli interventi per il sistema integrato di educazione e di istruzione su base territoriale, effettuando il riparto delle risorse disponibili secondo le indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del [d.lgs. 65/2017](#) e in considerazione dei fabbisogni espressi a livello degli Ambiti Territoriali Sociali;
 - b) adottare atti di indirizzo per l'attuazione del sistema dei servizi per l'infanzia;

- c) adottare il regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 16;
 - d) costituire eventuali tavoli di concertazione finalizzati anche alla definizione di progetti di valenza regionale, ivi compresi progetti di ricerca e alla valorizzazione di esperienze educative innovative.
3. Il dipartimento competente in materia di istruzione, nei limiti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, provvede con propri atti a:
- a) definire gli indirizzi per la formazione del personale dirigente, educativo e ausiliario anche in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
 - b) dettare indirizzi per l'autovalutazione del servizio e per il miglioramento dell'offerta educativa;
 - c) dettare indirizzi per il monitoraggio e la valutazione dei servizi;
 - d) gestire il sistema informativo regionale di monitoraggio dei servizi educativi;
 - e) definire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi per la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate nei servizi;
 - f) definire e attuare misure di sostegno all'accesso ai servizi educativi da parte delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, ivi compresa l'erogazione di voucher per concorrere al pagamento delle rette di frequenza;
 - g) promuovere la qualità dell'offerta formativa attraverso la qualificazione anche universitaria del personale educativo e docente, la formazione in servizio e il coordinamento pedagogico.

Art. 20

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni concorrono alla realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni agli stessi attribuite dall'articolo 7 del [d.lgs. 65/2017](#). In particolare, i Comuni provvedono a:
- a) definire e attuare gli interventi di cui alla programmazione regionale prevista all'articolo 19, comma 2, lettera a), attraverso la pianificazione a livello degli Ambiti Territoriali Sociali;
 - b) esercitare le funzioni di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi conformemente alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 16;
 - c) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati;
 - d) attivare il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio conformemente agli indirizzi regionali;
 - e) coordinare, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali e d'intesa con il coordinamento pedagogico territoriale, la programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze territoriali, al fine di garantire l'unitarietà dell'offerta dei servizi del sistema integrato;
 - f) assicurare l'attuazione dei piani formativi proposti dal coordinamento pedagogico territoriale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla [l. 107/2015](#), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
 - g) istituire i registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi educativi e provvedere alla trasmissione dei dati alla Regione, per l'implementazione del sistema informativo regionale;

- h) gestire propri servizi educativi;
 - i) definire i criteri di accesso all'offerta pubblica dei servizi educativi e le relative graduatorie;
 - j) definire le tariffe e i livelli di partecipazione dei servizi educativi ad offerta pubblica;
 - k) stipulare convenzioni, nel rispetto della normativa applicabile, con i servizi accreditati anche al fine di ampliare l'offerta formativa;
 - l) promuovere, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva dei genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli Enti del Terzo settore e delle Aziende sanitarie provinciali.
2. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, provvede alla costituzione di apposita Commissione tecnico-multiprofessionale.
3. La Commissione tecnico-multiprofessionale è costituita da quattro componenti:
- a) un coordinatore pedagogico, che è indicato dal coordinamento pedagogico-territoriale di cui all'articolo 10;
 - b) un referente del servizio dell'Azienda sanitaria provinciale competente in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza alimentare;
 - c) un dirigente o responsabile con competenze in materia di servizi educativi ed istruzione;
 - d) un dirigente o responsabile del settore tecnico-edilizio.

Capo

IV Strumenti operativi per la qualità

Art. 21

(Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi)

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia sono soggette ad autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'articolo 20, commi 2 e 3.
2. L'autorizzazione al funzionamento è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16 sulla base dei seguenti elementi:
- a) disponibilità di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
 - b) applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;
 - c) applicazione di un adeguato rapporto numerico tra personale educativo, personale addetto ai servizi generali e numero dei posti autorizzati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 16;
 - d) adozione, qualora vengano forniti uno o più pasti, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda sanitaria provinciale;
 - e) adozione della Carta dei servizi di cui all'articolo 17;
 - f) adozione dei progetti pedagogici di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b);
 - g) copertura assicurativa del personale e delle bambine e dei bambini;
 - h) partecipazione delle famiglie.
3. L'autorizzazione al funzionamento ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 22

(Accreditamento dei servizi educativi)

1. L'accreditamento dei servizi educativi costituisce:
 - a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e ai finanziamenti pubblici;
 - b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il relativo funzionamento.
2. L'accreditamento è rilasciato dal Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'articolo 20, commi 2 e 3.
3. L'accreditamento dei servizi educativi è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16 sulla base dei seguenti elementi:
 - a) disponibilità della figura del coordinatore pedagogico;
 - b) adozione di strumenti di autovalutazione del servizio e di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
 - c) adozione di un programma annuale di formazione degli educatori per il numero minimo di ore stabilito dal regolamento di cui all'articolo 16, con l'obbligo di partecipazione del personale ai percorsi di formazione proposti dal coordinamento pedagogico territoriale.
4. L'accreditamento dei servizi di cui al comma 1, lettera b), è subordinato oltre che al possesso di requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, al possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento.
5. L'accreditamento ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio.

CAPO V

Vigilanza e sanzioni

Art. 23

(Vigilanza)

1. La vigilanza sui servizi educativi è esercitata dal Comune secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 16.
2. Le Aziende sanitarie provinciali esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per l'infanzia.
3. Se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Comune, previa diffida, dispone la sospensione del servizio.

Art. 24

(Sanzioni)

1. Quando sono accertate le violazioni indicate nel presente articolo, il Comune adotta i provvedimenti e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicati:
 - a) nel caso in cui è accertato il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, è disposta, con effetto immediato, la cessazione dell'attività ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro a un massimo di 15.000,00 euro;
 - b) nel caso in cui è accertato che l'erogazione del servizio educativo è stata sospesa per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al

Comune, è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro;

- c) nel caso in cui è accertato l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia per un numero di utenti superiore alla capacità ricettiva autorizzata, è disposta la sospensione dell'attività, con effetto immediato, limitatamente al numero di utenti eccedente quello autorizzato ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 7.000,00 euro. Nel caso di mancato adeguamento del servizio educativo alla capacità ricettiva autorizzata, è disposta la revoca dell'autorizzazione;
- d) nel caso in cui è accertato il venire meno di uno o più requisiti sulla base dei quali è stato autorizzato il funzionamento del servizio, è disposta la sospensione dell'attività, il soggetto gestore è diffidato a ripristinare i requisiti venuti meno entro un dato termine ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro. Nel caso di inosservanza da parte del soggetto gestore alla diffida ad adempiere, è disposta la revoca dell'autorizzazione e sono attivate le opportune iniziative per la tutela degli utenti;
- e) nel caso in cui è accertato il venire meno di uno o più requisiti sulla base dei quali è stato accreditato il servizio educativo è disposta la sospensione dell'attività, il soggetto gestore è diffidato a ripristinare i requisiti venuti meno entro un dato termine ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro. Nel caso di inosservanza da parte del soggetto gestore alla diffida ad adempiere, è disposta la revoca dell'accreditamento e sono attivate le opportune iniziative per la tutela degli utenti.

Capo VI

Norma finanziaria e disposizioni attuative

Art. 25

(Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale.

Art. 26

(Disposizioni transitorie)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono ad integrare le convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 30 del [decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di costituzione degli Ambiti Territoriali Sociali, prevedendo l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alla programmazione, gestione, autorizzazione, accreditamento, monitoraggio e vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia.
2. I servizi che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione devono adeguarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Art. 27

(Entrata in vigore e applicazione)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16.

Art. 28

(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, è abrogata la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia).